



TREGUA FISCALE LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una serie di misure volte a supportare i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica. Tra queste, la c.d. "tregua fiscale" con misure di definizione agevolata delle imposte, compresa la **regolarizzazione delle irregolarità formali in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARTT. 1 COMMI I COMMI DA 166 A 173
LEGGE DI BILANCIO 2023 → Definizione

CIRCOLARE N. 2 /E DIREZIONE CENTRALE
DEL 27 GENNAIO 2023 → Legge 29
dicembre 2022, n. 197, (legge di
bilancio 2023) – "Tregua fiscale".

PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE PROT. N.
0027629 DEL 30 GENNAIO 2023 →
Regolarizzazione delle violazioni
formali. Disposizioni di attuazione
dell'articolo 1 commi da 166 a 173
della legge 29 dicembre 2022, n.
197.

CIRCOLARE DEL 15 MAGGIO 2019, N. 11/E
→ Chiarimenti sulla regolarizzazione
l'articolo 9, commi da 1 a 8, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119.

AMBITO OGGETTIVO: VIOLAZIONE FORMALI - INDIVIDUAZIONE

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono:

- quelle per cui sono **competenti gli uffici dell'Agenzia** delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;
- commesse **fino al 31 ottobre 2022** dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati;
- che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Più in generale, nella regolarizzazione rientrano:

- le violazioni per le quali il legislatore **ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa**, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione;
- le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate.

AMBITO SOGGETTIVO

La regolarizzazione non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne. Pertanto se ne può avvalere:

- la generalità dei contribuenti;
- indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

La regolarizzazione può quindi applicarsi anche agli enti locali in relazione alle violazioni formali commesse in materia di IVA, IRAP, ritenute ed obblighi dei sostituti di imposta, o altre comunicazioni fiscalmente rilevanti.

PROCEDURA

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

- **la rimozione delle irregolarità od omissioni**;
- il **versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d'imposta**, indicati nel modello F24 (codice da approvare), cui si riferiscono le violazioni formali.
- Il versamento può essere effettuato **in due rate di pari importo**, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. È consentito anche il versamento in **un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023**.

ALCUNI ESEMPI DI VIOLAZIONI FORMALI (V. PER ELENCAZIONE CIRCOLARE N. 2/E/2023)

- Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività IVA;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
- la mancata iscrizione al VIES o presentazione modelli INTRA-STAT.

VIOLAZIONI ESCLUSE (V. CIRCOLARE N. 2/E/2023)

- Violazioni "sostanziali";
- violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi;
- violazioni formali oggetto di rapporto esaurito (procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023) o pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- rientro e monitoraggio attività detenute all'estero (c.d. "voluntary disclosure" e quadro RW).

Save
the
Date!

- **31 marzo 2023**: versamento 1a o unica rata di 200,00 euro, per anno di imposta;
- **31 marzo 2024**: versamento 2a rata e rimozione delle irregolarità od omissioni.

LA RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITA'

- Per il perfezionamento della regolarizzazione occorre **la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024**.
- Qualora l'interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa **comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate**, che non può essere inferiore a trenta giorni.
- **La rimozione va in ogni caso effettuata entro il 31 marzo 2024** in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o **comunque fatta presente** all'interessato.
- L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
- La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale (es. mancato reverse charge con imposta assolta).

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <u>CONTABILITA'</u> Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili | <u>FISCALITA'</u> Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate | <u>TRIBUTI</u> Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate | <u>PARTECIPATE</u> Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci | <u>PERSONALE</u> Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana |
| <u>AMMINISTRATIVO</u> Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza | <u>GESTIONALE</u> Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati | <u>CONTROLLI INTERNI</u> Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione | <u>REVISIONE</u> Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento | <u>LAVORI PUBBLICI</u> Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo |